

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Disegno di legge S. 1171 (approvato dal Senato) n. 3792</b> .....	14
Missioni vevoli nella seduta del 3 giugno 2003 .....	3	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	14
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3	(Sezione 2 – Articolo 1) .....	14
Deliberazione di archiviazione adottata dal Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa (Annunzio della definitività) ....	4	(Sezione 3 – Articolo 2) .....	14
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	5	<b>Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dalla III Commissione del Senato) n. 2601-B</b> .....	15
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	5, 6	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	15
Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti) .....	6	(Sezione 2 – Articolo 1) .....	15
Difensore civico regionale (Trasmissione di un documento) .....	6	(Sezione 3 – Articolo 2) .....	15
Richiesta di un parere parlamentare su proposta di nomina .....	6	<b>Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 1927-B</b> .....	16
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo .....	6	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	16
Atti di controllo e di indirizzo .....	7	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	16
<b>Mozione Cima ed altri n. 1-00159 sulla gestione delle risorse idriche</b> .....	8	(Sezione 3 – Proposta emendativa riferita all'articolo 10) .....	16
(Sezione 1 – Mozione) .....	8	(Sezione 4 – Articolo 13 e relative proposte emendative) .....	17
		(Sezione 5 – Ordini del giorno) .....	18

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 3 giugno 2003.**

Alemanno, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Cicu, Colucci, Contento, Riccardo Conti, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Fratini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Oliverio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rivolta, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti, Viespoli, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, C'è, Cicu, Colucci, Contento, Riccardo Conti, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Fratini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Oliverio, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti, Viespoli, Violante, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge**

In data 29 maggio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FRANCESCHINI:** « Modifica all'articolo 60 della Costituzione, in materia di procedure di approvazione delle leggi elettorali » (4023);

**CIRO ALFANO:** « Disposizioni per l'unificazione dei ruoli normale e speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni con i corrispondenti ruoli dell'Arma dei trasporti e dei materiali » (4024);

**SCHMIDT:** « Istituzione del Servizio nazionale di volontariato civile » (4025).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

**LUSETTI e QUARTIANI:** « Istituzione della Giornata nazionale dei servizi pubblici locali » (3835) *Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BRIGUGLIO ed altri:** « Modifi-

che agli articoli 114, 116, 131 e 135 della Costituzione e istituzione della Regione autonoma di Roma capitale » (3885) *Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

CENTO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la morte di Giorgiana Masi » (3964) *Parere della Commissione II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni)*.

#### *II Commissione (Giustizia):*

FINOCCHIARO ed altri: « Disposizioni per l'istituzione di camere di conciliazione e per la promozione della risoluzione consensuale delle controversie » (3559) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI e XIV*.

#### *IV Commissione (Difesa):*

DEIANA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture militari straniere e pluri-nazionali presenti sul territorio nazionale » (3807) *Parere delle Commissioni I, II e III*;

RAMPONI: « Disposizioni in materia di sepoltura delle vittime civili di guerra » (3863) *Parere delle Commissioni I, V e XII*.

#### *V Commissione (Bilancio):*

TITTI DE SIMONE: « Disposizioni per la destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF ai comuni per progetti di cooperazione decentrata e volontariato sociale » (2795) *Parere delle Commissioni I, III, VI, VII, VIII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

#### *VIII Commissione (Ambiente):*

GIUSEPPE DRAGO ed altri: « Disciplina dell'attività di protezione civile » (3859) *Parere delle Commissioni I, III, IV,*

*V, VI, VII, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

#### *IX Commissione (Trasporti):*

PEZZELLA: « Disposizioni per la riorganizzazione dell'aviazione civile » (3727) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

#### *XII Commissione (Affari sociali):*

DORINA BIANCHI ed altri: « Istituzione della figura professionale dell'animatore di corsia ospedaliera » (3658) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

#### *XIII Commissione (Agricoltura):*

KESSLER ed altri: « Disposizioni per la tutela della menzione tradizionale "Vino santo" » (3873) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

#### **Annunzio della definitività di una deliberazione di archiviazione adottata dal Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa.**

Nella seduta di giovedì 15 maggio 2003 è stata data comunicazione che il presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa aveva trasmesso l'ordinanza con la quale il Comitato stesso aveva deliberato l'archiviazione degli atti del procedimento concernente il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'arti-

colo 90 della Costituzione n. 2/XIV (relativo a una denuncia sporta dal signor Domenico Ricucci).

Entro il termine previsto dagli articoli 8, comma 4, della legge n. 219 del 1989 e 11, comma 2, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, non sono state formulate richieste intese ad ottenere che il predetto Comitato presenti la relazione al Parlamento in seduta comune, in ordine all'ordinanza di cui sopra.

La citata deliberazione di archiviazione è pertanto divenuta definitiva.

#### **Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 28 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per l'Oriente C.A. Nallino » (IPO), per l'esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 161).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 28 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Cinecittà Holding Spa, per l'esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 160).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti – sezione autonomie – con lettera in data 29 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 26 marzo 2003, concernente l'indagine di controllo sulla gestione, da parte dei comuni interessati, degli interventi cofinanziati con fondi comunitari nel quadro del programma di iniziativa comunitaria (PIC) Urban Italia 1994-1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

#### **Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.**

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere del 19 maggio 2003, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea ALBONETTI ed altri n. 9/2032-B/23 e SUSINI ed altri n. 9/2032-B/24, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2002, concernenti l'applicazione dell'imposta di registro sugli importi dei canoni di concessione di beni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali; alla risoluzione conclusiva in Commissione MAZZARELLO ed altri n. 8/00035, concernente le strategie per la sicurezza dei porti e delle navi, accolta dal Governo ed approvata dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) il 29 gennaio 2003.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse rispettivamente: alle Commissioni VI (Finanze) e IX (Trasporti, poste e

telecomunicazioni); alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competenti per materia.

#### **Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 26 maggio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea PATRIA ed altri n. 9/3450/7, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2002, concernente l'erogazione ai dirigenti dello Stato dei compensi per gli incarichi loro attribuiti.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

#### **Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 maggio 2003, ha trasmesso il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in merito al disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS) » (3961).

Tale parere è stato trasmesso alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

#### **Annuncio della trasmissione di atti dalla Corte costituzionale.**

Nel mese di maggio 2003 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

#### **Trasmissione da un difensore civico regionale.**

Il difensore civico della regione Veneto, con lettera in data 21 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2001 (doc. CXXVIII, n. 1/3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali).

#### **Richiesta di un parere parlamentare su proposta di nomina.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Roberto BALDASSARRI a presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine UNIRE (67).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

#### **Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato (236).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 luglio 2003. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 18 giugno 2003.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 30 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 14 novembre 2002, n. 259, la richiesta di

parere parlamentare sul piano straordinario pluriennale di interventi in materia di edilizia penitenziaria (237).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 luglio 2003.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**MOZIONE CIMA ED ALTRI N. 1-00159 SULLA  
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

**(Sezione 1 - Mozione)**

La Camera,

premessi che:

l'acqua è patrimonio dell'umanità, un bene comune e una risorsa naturale per tutti, fonte di vita insostituibile per l'ecosistema, un bene che appartiene a tutti gli abitanti della terra e deve contribuire alla solidarietà fra i cittadini, le comunità, le generazioni;

l'accesso all'acqua deve essere riconosciuto come un diritto fondamentale, inalienabile, individuale e collettivo. È compito della società stessa nel suo complesso garantire a tutti il diritto di accesso all'acqua, senza discriminazioni di razza, sesso, religione, reddito o classe sociale;

dal 1993 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha indicato nella giornata del 22 marzo di ogni anno la « Giornata mondiale dell'acqua », proprio per ricordare l'enorme valore che ha questa risorsa e come da essa dipenda la salute individuale e collettiva. In aggiunta e a conferma dell'importanza dell'argomento, le Nazioni Unite hanno adottato recentemente un'altra risoluzione, per la quale il 2003 è nominato « Anno internazionale dell'acqua »;

le conclusioni del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (*Wssd*) e dell'iniziativa del segretario generale delle Nazioni Unite in materia di acqua, energia, sanità, agricoltura e biodiversità (*wehab*) raccomandano il raggiungimento degli obiettivi precedentemente concordati a li-

vello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio (*Mdg*) delle Nazioni Unite, e il raggiungimento di una gestione integrata delle risorse idriche entro il 2005, così come previsto dal Vertice di Monterrey;

la salute individuale e collettiva dipendono dall'acqua e l'agricoltura, l'industria e la vita domestica sono profondamente legate ad essa: il suo carattere « insostituibile » significa che l'insieme di una comunità umana — ed ogni suo membro — deve avere il diritto di accesso all'acqua e, in particolare, all'acqua potabile, nella quantità e qualità necessarie indispensabili alla vita e alle attività economiche, poiché non ci può essere produzione di ricchezza senza l'accesso all'acqua;

nel mondo più di 1,4 miliardi di persone, ossia il 25 per cento della popolazione mondiale, non ha accesso all'acqua potabile e questo fatto è oggi sinonimo di lotta per la sopravvivenza;

secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, più di 200 milioni di bambini muoiono ogni anno a causa dell'insalubrità dell'acqua e la sua cattiva qualità provoca l'80 per cento delle malattie nei Paesi del sud del mondo;

a livello planetario l'acqua è sempre più una risorsa scarsa, inquinata, mal gestita, disomogeneamente distribuita e, inevitabilmente, fonte o oggetto di conflitti e tensioni, in molte parti del mondo;

l'allarmante situazione che la siccità e la conseguente desertificazione stanno creando in Africa e in altre zone

del mondo porta gli abitanti di quelle terre inaridite ad abbandonare i propri territori in cerca di cibo e di acqua;

la gestione delle risorse idriche è di fondamentale importanza per garantire nei Paesi in via di sviluppo sufficienti produzioni agroalimentari ed adeguati volumi di acqua igienico-sanitaria per scongiurare le condizioni di povertà, senza compromettere gli equilibri idrici;

oggi il mercato mondiale dell'acqua è in mano a una struttura oligopolistica che ha investito notevolissimi capitali in questo settore e la Banca Mondiale finanzia gli accordi fra le grandi *corporation* dell'acqua e i Governi dei paesi in via di sviluppo, solo a condizione che le risorse idriche siano privatizzate;

più di cento città nel mondo hanno affidato i servizi di fornitura di acqua a compagnie private. Le grandi *corporation* dell'acqua hanno già creato loro organismi, come il Consiglio mondiale dell'acqua e la *Global water partnership*, che sono strutture private dove si discute la politica mondiale dell'acqua;

risulta necessario escludere la fornitura di acqua dal negoziato per il commercio nel campo dei servizi, dal momento che l'acqua deve essere considerata un diritto e non può essere sottoposta alle leggi di mercato;

dal 16 al 23 marzo 2003 si è svolto a Kyoto il terzo *forum* mondiale dell'acqua, il cui esito è stato per alcuni aspetti deludente per la sua genericità e per i pochi impegni realmente concreti, a cominciare da quello che era uno degli obiettivi dichiarati alla vigilia del *forum*: il reperimento delle risorse finanziarie indispensabili per raggiungere gli obiettivi fissati dal vertice di Johannesburg, circa 180 miliardi di dollari l'anno, più del doppio di quelli attualmente spesi nel mondo. Il *forum* ha comunque deliberato una dichiarazione ministeriale conclusiva sottoscritta da oltre 100 Paesi, in cui si ribadisce, insieme ad una serie di impegni e di priorità, che l'acqua « è una forza guida

per lo sviluppo sostenibile, compresa l'integrità ambientale e lo sradicamento della povertà e della fame »;

il 21 e 22 marzo 2003 si è svolto a Firenze il primo *forum* alternativo mondiale dell'acqua, che ha visto la partecipazione di oltre 550 delegati di circa 60 Paesi, che hanno chiesto alle istituzioni di sottoscrivere un accordo internazionale per garantire l'accesso all'acqua potabile a tutti i cittadini del mondo entro la fine del 2003 e che l'acqua diventi uno dei punti principali della nuova agenda della politica internazionale;

durante il *forum* a Firenze, il « Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale » (Cipsi), che rappresenta la federazione di 20 organizzazioni non governative italiane, ha lanciato il progetto « Acqua per tutti in Africa », con l'obiettivo di portare acqua potabile nei villaggi di 7 Paesi africani fra i più poveri del continente;

diversi sono stati gli atti di indirizzo votati e approvati dal nostro Parlamento sull'accesso all'acqua, tra i quali va ricordata la mozione approvata il 20 giugno 2002, e ultima in ordine di tempo, la risoluzione in commissione esteri della Camera e approvata l'11 febbraio 2003, che — tra le altre cose — impegnava il Governo a sostenere la necessità dell'esclusione della fornitura di acqua dal negoziato per il commercio nel campo dei servizi (*Gats*), in quanto diritto universale che non può essere sottoposto alle leggi di mercato; a promuovere iniziative volte a favorire l'utilizzo comune, equo e sostenibile, dell'acqua dei bacini fluviali e idrici transnazionali che occupano territori di più Stati; ad avere un ruolo più attivo e costruttivo e a promuovere partenariati per la distribuzione e sanitarizzazione dell'acqua, coinvolgendo enti locali e organizzazioni non governative; a contribuire alle trattative internazionali sul commercio, sui cambiamenti climatici, sulla biodiversità, affermando l'acqua come patrimonio vitale comune a tutta l'umanità e il diritto al suo accesso;

il nostro è un Paese ricco di acqua: questa ricchezza è, però, fortemente compromessa da un uso dissennato della risorsa stessa, caratterizzato da prelievi eccessivi e non programmati, da sprechi e dall'inquinamento di origine diversa (urbana, agricola, industriale), che spesso si sommano tra di loro;

in diverse aree del nostro Paese il diritto di accesso all'acqua potabile è drammaticamente ancora troppo limitato, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo;

oltre la metà degli acquedotti italiani è in pessime condizioni e circa il 35 per cento della popolazione italiana (il 70 per cento nel Mezzogiorno) ha un servizio insufficiente di distribuzione;

in numerosi comuni, soprattutto del Meridione, perdura una situazione di perenne emergenza idrica, a cui sempre più spesso si accompagna un criminale e fiorente mercato illecito di acqua, che viene venduta ai privati dai cosiddetti « autobottisti »;

già il Parlamento italiano ha approvato indirizzi e impegni unitari sull'acqua, in particolare la mozione del 20 giugno 2002 per l'accesso universale all'acqua e per la lotta contro la crisi idrica del Mezzogiorno;

il servizio idrico integrato (l'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue), sistema individuato dal legislatore nella legge 36 del 1994 per migliorare l'efficienza del servizio pubblico di fornitura idrica, non è operativo nelle regioni a più alto rischio di emergenza idrica (Puglia, Sicilia, Sardegna);

la ristrutturazione, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere dei grandi complessi irrigui nazionali riveste importanza strategica nella difesa dell'assetto idrologico del territorio italiano e nell'incremento delle risorse idriche disponibili;

è indispensabile un'azione costante e mirata per risolvere definitivamente il problema dell'approvvigionamento delle risorse idriche, attraverso azioni di completamento degli impianti, ammodernamento delle reti idriche e dei sistemi di irrigazione e ottimizzazione dell'uso di tali risorse;

le azioni quotidiane connesse con i problemi dell'acqua sono fondamentali ed è necessario a tal fine sensibilizzare tutti ad un suo uso più razionale, nella consapevolezza che essa rappresenta sempre di più un bene scarso e prezioso;

la tutela delle risorse idriche deve quindi passare anche attraverso la realizzazione di politiche di riduzione dei consumi, la preservazione della risorsa, l'informazione, la comunicazione e l'educazione;

impegna il Governo:

in sede internazionale:

a contrastare la privatizzazione delle risorse idriche e a favorire un mercato mondiale dell'acqua con caratteristiche più aperte, in cui anche il nostro Paese possa avere un ruolo importante;

ad adoperarsi in tutte le sedi competenti per promuovere una corretta e austera gestione delle risorse idriche sul pianeta, affinché ogni uomo e ogni donna possa utilizzarle per i bisogni essenziali;

ad intensificare gli sforzi profusi finora per una gestione delle risorse idriche corretta, democratica ed efficiente, garantendo una buona *governance*, ponendo maggiormente l'accento su approcci basati sulle comunità familiari e regionali e impegnandosi ai fini di un'equa condivisione dei benefici e della debita considerazione dei più poveri e delle specificità di genere. È fondamentale, sul lungo periodo, rafforzare le capacità d'azione di popoli ed istituzioni tramite la fornitura di assistenza, sia tecnica che di altro tipo, da parte della comunità internazionale;

a riconoscere che la cooperazione tra Stati rivieraschi, in materia di corsi d'acqua transfrontalieri e/o di confine, contribuisce ad una gestione sostenibile delle risorse idriche ed alla produzione di vantaggi reciproci e ad invitare detti Stati a promuovere tale cooperazione;

ad adoperarsi affinché all'interno delle risorse dei fondi strutturali comunitari venga riconosciuta priorità ai progetti immediatamente eseguibili per opere di completamento ed ammodernamento dei sistemi idrici;

ad adoperarsi a livello europeo e internazionale per l'introduzione di una imposta sul consumo dell'acqua per finanziare progetti e interventi in ambito internazionale finalizzati a garantire a tutti l'accesso all'acqua, come potrebbe essere, per esempio, un canone a carico dei titolari di concessione di acque minerali commisurato al quantitativo annuo di acqua estratta, da destinare, per almeno il 50 per cento, ad un fondo di cooperazione allo sviluppo in materia di risorse idriche, al fine della raccolta di fondi, adottando strategie di recupero dei costi adeguate alle condizioni climatiche, ambientali, sociali e locali e contraddistinte dall'applicazione del principio « chi inquina paga », che non dovrà, però, creare barriere all'accesso dei poveri all'acqua e ai servizi sanitari;

a sostenere i programmi di lotta alla siccità e alla desertificazione, facendosi promotore di interventi a questo finalizzati, e a rafforzare la cooperazione economica;

a promuovere maggiormente la ricerca scientifica finalizzata alle previsioni ed al monitoraggio del ciclo delle acque planetario, compresi gli effetti dei cambiamenti climatici, ed alla messa a punto di sistemi informativi, che consentano la condivisione di tali dati a livello mondiale;

a prendere iniziative concrete di cooperazione con quei Paesi dove maggiore è il problema dello stato di degrado e di inquinamento degli acquiferi;

a fornire assistenza ai Paesi in via di sviluppo, nonché alle nazioni in transizione, offrendo loro gli strumenti ed il supporto necessari, coinvolgendo a tal fine donatori privati e organizzazioni della società civile;

a riavviare, tramite i propri rappresentanti presso la Banca mondiale, un nuovo processo di consultazione con la società civile, in relazione ad una nuova politica della Banca mondiale in materia di risorse idriche, secondo il principio dell'acqua come bene dell'umanità e dell'accesso all'acqua come diritto fondamentale, inalienabile, individuale e collettivo;

ad adoperarsi, insieme agli altri Paesi più sviluppati, per il reperimento delle risorse finanziarie indispensabili per raggiungere gli obiettivi per l'acqua del pianeta fissati dal vertice di Johannesburg del 2002, ossia circa 180 miliardi di dollari l'anno, più del doppio di quelli attualmente spesi nel mondo;

ad adoperarsi fattivamente per l'attuazione della dichiarazione ministeriale conclusiva del terzo *forum* mondiale dell'acqua di Kyoto e a farsi promotore della richiesta emersa a Firenze in occasione del primo *forum* alternativo mondiale dell'acqua per sottoscrivere un accordo internazionale, al fine garantire l'accesso all'acqua potabile a tutti i cittadini del mondo entro la fine del 2003;

a livello nazionale:

ad adottare iniziative volte a stanziare risorse aggiuntive rispetto a quelle già assegnate dall'articolo 141 della legge finanziaria n. 388 del 2000, per la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche, rafforzando così l'azione della ristrutturazione del patrimonio idrico nazionale anche per l'anno 2004 e successivi anni, mobilitando tutte le fonti possibili di finanziamento, pubbliche o private, nazionali ed internazionali, da utilizzare nella maniera più efficiente ed efficace, garantendo comunque il controllo pubblico ed il quadro normativo necessari

alla salvaguardia del diritto di tutti i cittadini, con particolare attenzione ai più poveri;

a potenziare sistemi di rilevamento e monitoraggio delle prestazioni, condivisione di strategie innovative, buone prassi, informazione, conoscenza ed esperienza, nonché la messa a punto di indicatori nazionali, in modo da creare un ambiente che agevoli gli investimenti individuando le priorità nelle problematiche concernenti le risorse idriche e fare in modo che si riflettano nei nostri piani nazionali di sviluppo e nelle strategie di sviluppo sostenibile, nonché nei documenti strategici di riduzione della povertà (Prsp);

ad adottare iniziative volte a sostenere e potenziare gli strumenti conoscitivi e di controllo in capo alle regioni e alle province, per la verifica delle condizioni delle risorse idriche di ciascun bacino, attraverso il coordinamento dei servizi regionali per la difesa del suolo, degli usi idrici e dei servizi agricoli;

a promuovere iniziative volte, attraverso il coinvolgimento degli enti locali, alla produzione di progetti, esperienze e idee progettuali relative all'educazione all'uso sostenibile dell'acqua ed al risparmio idrico e a predisporre semplici, ma non per questo meno importanti, interventi finalizzati al risparmio delle risorse idriche, quale potrebbe essere, per esempio, la modifica delle fontanelle e degli erogatori a flusso continuo di acqua potabile presenti nella maggior parte dei comuni italiani, dotandole di un comando manuale dell'erogazione;

ad attuare un piano per incentivare e sviluppare l'uso differenziato e il risparmio dell'acqua potabile e non potabile, soprattutto in ambito domestico, attraverso, per esempio, il riutilizzo per usi non potabili delle cosiddette « acque grigie », ossia quelle acque che vengono dal lavandino, dal risciacquo delle stoviglie, dal lavaggio dei panni e dal bagno-doccia;

ad adoperarsi per lo sviluppo e l'impiego di risorse idriche non convenzionali,

promuovendo tecnologie innovative ed ecologiche, quali la desalinizzazione dell'acqua marina, il riciclaggio dell'acqua ed il recupero delle acque superficiali;

ad incoraggiare gli investimenti innovativi e strategici, la ricerca e lo sviluppo, finalizzati al graduale miglioramento della gestione dell'acqua in agricoltura, tramite mezzi quali la gestione in funzione della domanda, che implica, altresì, la gestione partecipativa dell'irrigazione, l'introduzione di colture che non necessitino di molta acqua e resistenti alla siccità, la creazione di riserve d'acqua e la diffusione di buone prassi agricole;

poiché la pesca nelle acque interne costituisce un'importante fonte d'approvvigionamento alimentare, a rivolgere particolare attenzione alla produzione ittica d'acqua dolce, intensificando gli sforzi volti al miglioramento della qualità e della quantità d'acqua dei fiumi ed alla tutela o al ripristino delle zone d'allevamento, garantendo a tal fine un'approvvigionamento idrico sostenibile di buona qualità, proteggendo e utilizzando in maniera sostenibile gli ecosistemi, che naturalmente catturano, filtrano, immagazzinano e rilasciano acqua, quali fiumi, zone umide, foreste e terreni;

considerando il rapido deterioramento dei bacini imbriferi e delle foreste, a concentrare gli sforzi nella lotta alla deforestazione, alla desertificazione ed al degrado dei terreni, tramite programmi di rimboschimento, di gestione sostenibile delle foreste, di ripristino dei territori e delle zone umide degradati e di conservazione della biodiversità;

ad adottare iniziative volte a destinare risorse adeguate per assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale, per il completamento di impianti e l'ammodernamento delle reti, l'incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, il completamento di opere e di interconnessioni;

ad avviare una campagna capillare di sensibilizzazione al fine di contribuire a

formare una maggiore consapevolezza e responsabilità di fronte al problema acqua e al suo risparmio, nella consapevolezza che buona parte dei consumi e usi idrici sono determinati dalla sommatoria dei consumi individuali, diretti e indiretti, e quindi dalle scelte di vita e di consumo di ciascuno di noi.

(1-00159) *(Nuova formulazione)* « Cima, Vernetti, Boato, Carbonella, Camo, Rocchi, Bottino, Villari, Lettieri, Loiero, Annunziata,

Squeglia, Mantini, Cento, Lion, Zanella, Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Ceremigna, Albertini, Grotto, Luigi Pepe, Mazzuca Poggiolini, Pisapia, Rodeghiero, Schmidt, Costa, Milanese, Jannone, Cicala, Sgarbi, Mazzoni, Emerenzio Barbieri, Grillo, Battaglia, Bolognesi, Sandi, Giacco, Bellini, Angioni, Tidei, Folena, Vianello ».

*(12 febbraio 2003)*

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1171 CONCESSIONE DI PRESTITI GARANTITI DALLO STATO A FAVORE DELLA « POVERTY REDUCTION AND GROWTH FACILITY (PRGF) » DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (3792)**

**(A.C. 3792 – Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento:*

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 3792 – Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. La Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 250 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP), da erogare a tassi di mercato, al « Conto Prestiti » della *Poverty Reduction and Growth Facility* (PRGF), amministrato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ad integrazione del prestito di cui al comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a

concedere un prestito pari a 550 milioni di DSP, da erogare a tassi di mercato, al « Conto Prestiti » della PRGF, amministrato dal FMI, secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Sul prestito di cui ai commi 1 e 2 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dalla PRGF.

**(A.C. 3792 – Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione all'unità previsionale di base 3.2.4.2 « Garanzie dello Stato », iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, e corrispondenti per gli esercizi successivi.

**DISEGNO DI LEGGE: AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO AL  
SEGRETARIATO ESECUTIVO DEL CENTRO DI INFORMAZIONE  
E DOCUMENTAZIONE DELL'INIZIATIVA CENTRO-EUROPEA  
(IN.C.E.) (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DALLA  
III COMMISSIONE DEL SENATO) (2601-B)**

**(A.C. 2601-B — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 2601-B — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO  
DALLA III COMMISSIONE DEL SENATO**

**ART. 1.**

1. Ad integrazione di quanto disposto dalla legge 28 agosto 1997, n. 286, è autorizzata la concessione di un contributo di 1.267.470 euro per l'anno 2003 e di 1.186.470 euro annui a decorrere dall'anno 2004 per sostenere le spese di funzionamento, le attività operative e di formazione del Segretariato esecutivo del Centro di informazione e documentazione dell'Iniziativa Centro-europea (In.C.E.) di Trieste. Dette attività sono promosse e realizzate nel quadro delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall'In.C.E.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Segretariato esecutivo è tenuto a presen-

tare al Ministero degli affari esteri una relazione attestante l'attività svolta e le spese sostenute con il contributo dello Stato italiano. In caso di mancata presentazione della relazione, il contributo statale è sospeso.

**(A.C. 2601-B — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO  
DALLA III COMMISSIONE DEL SENATO**

**ART. 2.**

1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 1, pari a 1.267.470 euro per l'anno 2003 ed a 1.186.470 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO TRA LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL REGNO DI SPAGNA, IL REGNO DI SVEZIA E IL REGNO UNITO DELLA GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL NORD RELATIVO ALLE MISURE PER FACILITARE LA RISTRUTTURAZIONE E LE ATTIVITÀ DELL'INDUSTRIA EUROPEA PER LA DIFESA, CON ALLEGATO, FATTO A FARNBOROUGH IL 27 LUGLIO 2000, NONCHÈ MODIFICHE ALLA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (1927-B)**

**(A.C. 1927-B – Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 1927-B – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:*

nel presupposto che l'onere previsto dall'articolo 13, comma 1, si intenda quale limite massimo di spesa;

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5 Grandi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 10.01 Grandi.

**(A.C. 1927-B – Sezione 3)**

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. – 1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo le parole: « dall'articolo 2, » sono aggiunte le seguenti: « comprese le operazioni in utilizzo di licenza globale di progetto, ».

**10. 01.** Grandi, Ruzzante, Pinotti, Pisa, Deiana, Cima, Cento, Folena, Calzolaio, Maura Cossutta.

**(A.C. 1927-B – Sezione 4)****ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 29.500 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI  
LEGGE**

*Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 2003 con le seguenti: a decorrere dal 2008.*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*sostituire le parole: 2003-2005 con le seguenti: 2006-2008;*

*sostituire le parole: per l'anno 2003 con le seguenti: per l'anno 2008.*

**13. 1.** Grandi, Ruzzante, Pinotti, Pisa, Deiana, Cima, Cento, Folena, Calzolaio, Maura Cossutta.

*Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 2003 con le seguenti: a decorrere dal 2007.*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*sostituire le parole: 2003-2005 con le seguenti: 2006-2008;*

*sostituire le parole: per l'anno 2003 con le seguenti: per l'anno 2007.*

**13. 2.** Grandi, Pisa, Deiana, Pinotti, Cima, Cento, Folena, Calzolaio, Maura Cossutta.

*Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 2003 con le seguenti: a decorrere dal 2006.*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*sostituire le parole: 2003-2005 con le seguenti: 2006-2008;*

*sostituire le parole: per l'anno 2003 con le seguenti: per l'anno 2006.*

**13. 3.** Grandi, Pisa, Deiana, Pinotti, Cima, Cento, Folena, Calzolaio, Maura Cossutta.

*Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 2003 con le seguenti: a decorrere dal 2005.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: per l'anno 2003 con le seguenti: per l'anno 2005.*

**13. 4.** Grandi, Pisa, Deiana, Pinotti, Cima, Cento, Folena, Calzolaio, Maura Cossutta.

*Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 2003 con le seguenti: a decorrere dal 2004.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: per l'anno 2003 con le seguenti: per l'anno 2004.*

**13. 5.** Grandi, Ruzzante, Pinotti, Pisa, Deiana, Cima, Cento, Folena, Calzolaio, Maura Cossutta.

**(A.C. 1927-B - Sezione 5)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

al fine di consentire una corretta ed incisiva regolamentazione del commercio delle armi,

impegna il Governo

1) ad adoperarsi nel semestre di presidenza europea affinché il codice di condotta europeo per il commercio delle armi venga reso più incisivo e vincolante per i Paesi membri;

2) ad impegnarsi per realizzare un quadro normativo chiaro e preciso sulla figura e la funzione del mediatore d'armi nel nostro Paese;

3) ad operare per avviare un processo che porti alla realizzazione di un trattato internazionale ampiamente condiviso per la regolamentazione effettiva del commercio delle armi leggere nel mondo.

9/1927-B/1. Fioroni.

La Camera,

premesso che,

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e tra produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge, assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese

con il quale si coproduce, ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli affari esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti particolarmente sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge n. 185 del 1990 ai nuovi contenuti dell'accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di

esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra Costituzione o violi i diritti dell'uomo;

appare necessario dare legittimità istituzionale ad un confronto permanente anche con la società civile e le espressioni organizzate di essa che interpretano con più rigore il principio etico della convivenza pacifica tra i popoli e della soluzione negoziata delle crisi internazionali,

impegna il Governo

a promuovere un incontro annuale con le associazioni non governative maggiormente rappresentative, notoriamente impegnate in materia di rispetto dei diritti umani, nel controllo sul commercio degli armamenti e in iniziative umanitarie di grande valore etico e morale per discutere con loro, valutandone le osservazioni, i contenuti della relazione annuale al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

9/1927-B/2. Ruzzante, Minniti, Spini, Sereni.

La Camera,

premesso che l'Italia dispone della legge n. 185 del 1990, che è ritenuta unanimemente una delle più precise e severe sul commercio delle armi e che con l'Accordo di Farnborough viene integrata e non superata;

considerato che il rispetto dei diritti umani, la promozione all'educazione della pace ed il sostegno allo sviluppo dei paesi più poveri vanno perseguiti anche attraverso un'industria europea della Difesa, trasparente ed a questi obiettivi orientata;

tenuti in considerazione l'attenzione e gli appelli con cui l'associazionismo, le organizzazioni non governative di cooperazione internazionale, la Chiesa cattolica italiana hanno accompagnato il dibattito parlamentare su questo disegno di legge,

esprimendo l'esigenza che nessun mutamento normativo determini l'attenuarsi dei controlli sul commercio delle armi;

osservato che l'adesione dell'Italia all'Accordo di Farnborough costituisce anche uno strumento per estendere la trasparenza e gli obiettivi di pace della politica di sicurezza e di difesa dell'Unione europea,

impegna il Governo:

a controllare, una volta che il prodotto esce dall'Italia, l'aderenza al programma di coproduzione e la rispondenza con quanto registrato alle dogane;

a richiedere, al termine del programma, nel caso in cui il materiale venga assemblato in un altro stato parte, che le autorità di tale Paese comunichino tempestivamente alle autorità italiane la destinazione del bene prodotto.

9/1927-B/3. Pinotti.

La Camera,

premesso che:

secondo l'UNICEF sono mezzo miliardo le armi leggere in circolazione nel mondo; un anno fa l'ONU ha denunciato che circolavano 10 milioni di armi di questo genere nel solo Afghanistan, 7 milioni in Africa occidentale e quasi 2 milioni in America centrale;

secondo *Amnesty International*, queste armi leggere sono impiegate ogni anno, per uccidere 150 mila persone: uomini, donne, bambini; il bilancio è di 2 milioni di bambini uccisi dalle armi leggere, 5 milioni resi invalidi e 12 milioni rimasti senza tetto;

valutato che:

con 50 milioni di euro, più o meno il costo di un jet da combattimento, si può armare un piccolo esercito con 200 mila fucili d'attacco, armi leggere ma letali, relativamente poco costose, facili da trasportare, pronte all'uso senza grandi eser-

citazioni e con ben poca manutenzione; infatti in 46 dei 49 conflitti più gravi, scoppiati nel corso degli anni Novanta, sono state utilizzate soprattutto piccole armi, basti pensare alla guerra nella ex Jugoslavia o agli scontri in Africa;

L'UNICEF ha denunciato che la facilità d'uso di queste armi ha trasformato più di 300 mila bambini in soldato: ad esempio, più della metà del gruppi armati in Sierra Leone era fatta di adolescenti; in Uganda del nord i combattenti dal 1985 hanno arruolato già 12 mila bambini;

osservato che:

il segretario generale dell'ONU, Kofi Annan ha parlato del « peso mortale delle armi leggere » ed ha definito le armi leggere « armi di distruzione di massa », sostenendo che del loro controllo devono rendersi responsabili i singoli Stati, che ne devono seguire gli spostamenti;

esiste un traffico illegale di queste armi, stimato intorno al 10 miliardi di euro, che è gestito dalla criminalità organizzata e dai gruppi terroristici; spesso anche le armi esportate legalmente finiscono sul mercato nero soprattutto nei paesi in via di sviluppo: ci sono zone del mondo, ad esempio, in Afghanistan, Algeria, Somalia, Iraq, dove un fucile d'attacco AK-47 può essere comprato in cambio di un sacco di cereali o con appena una trentina di euro;

si stima che comunque il 50-60 per cento del commercio mondiale di armi leggere sia legale, con un giro d'affari tra i 4 e i 6 miliardi di dollari; l'Unione europea e gli Stati Uniti sono *leader* nel settore: coprono infatti l'80 per cento del commercio mondiale;

L'Italia è il terzo esportatore al mondo di armi leggere considerate, a seguito delle successive interpretazioni della legge n. 185 del 1990, non armi a uso « militare » bensì « civile » e, in quanto tali, fuori dai tradizionali controlli previsti dalla legge;

sulla destinazione delle nostre armi *Amnesty International*, analizzando i dati ISTAT sul commercio con l'estero, ha fornito un quadro dettagliato, di cui riportiamo alcuni dati:

a) ex Jugoslavia: tra il 1996 e il 1998 l'Italia ha venduto a Belgrado 125 mila dollari di armi leggere, tra cui i fucili a canna rigata usati anche dai cecchini;

b) Turchia: è il secondo importatore di piccole armi dal nostro paese; nel solo 1997 ha acquistato circa 3.500 pistole per un valore di quasi 2 miliardi di lire;

c) Africa: nell'area del Corno d'Africa, dove si sta cercando di attuare una moratoria sulle armi leggere, l'Italia è un importante fornitore; in Sierra Leone, tra il 1993 e il 1997 sono sbarcate piccole armi e esplosivi italiani per un valore di 1,6 milioni di dollari; nel 1997-1998, nonostante l'embargo dell'ONU, sono arrivati dal nostro Paese 70 mila dollari di armi e 34 mila di esplosivi e detonatori « per uso industriale »; dal Burkina Faso sono state acquistate, nel 1997, 87 mila dollari di pistole italiane e, nella prima età del 1998, 22 mila dollari; in Congo Brazzaville sono state esportate tra il 1997 e il 1998 armi e munizioni per quasi 3 milioni di dollari e esplosivi per oltre 600 mila dollari;

considerato che:

L'Unione europea ha approntato un programma di prevenzione del traffico illegale di armi e ha, altresì, adottato un codice di comportamento per l'esportazione delle armi con la dichiarata intenzione di evitare che finiscano in zone dove diventino un contributo ai conflitti esistenti;

il Consiglio europeo ha adottato il 12 luglio 2002 un'Azione comune sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro la diffusione di armi leggere e di piccolo calibro e contro il traffico di munizioni per questo tipo di armi; l'azione comune mira a creare un consenso internazionale su questa lotta e a fornire un'assistenza tecnica e finanziaria per i progetti che vi contribuiscono;

l'articolo 3 dell'azione comune contiene « l'impegno dei paesi esportatori a fornire armi leggere soltanto a governi (direttamente o attraverso organi muniti di regolare licenza autorizzati all'approvvigionamento di armi a loro nome), conformemente ai pertinenti criteri internazionali e regionali in materia di restrizioni alle esportazioni di armi come previsto in particolare dal codice di condotta dell'Unione europea, compresi i certificati ufficiali di utilizzazione finale, o se del caso altre informazioni pertinenti circa tale utilizzazione finale »,

impegna il Governo:

ad attuare rapidamente le iniziative previste dall'azione comune del 12 luglio 2002 del Consiglio europeo;

ad affiancare le procedure intereuropee previste dall'Accordo di Farnborough, con le procedure comunitarie fissate dall'Azione comune per le armi portatili e leggere, con particolare riferimento all'impegno previsto dall'articolo 3;

a prendersi carico di questo problema nelle sedi extraeuropee, facendosi ambasciatore delle enormi sofferenze di tutti i bambini vittime delle armi leggere;

a mettere in atto misure che consentano all'Italia di controllare l'applicazione del codice di comportamento europeo sull'*export* delle armi;

a far sì che l'Italia promuova programmi per l'educazione alla pace e per la risoluzione non violenta dei conflitti.

9/1927-B/4. Pisa.

La Camera,

rilevato che il disegno di legge in questione non dispone alcuna abrogazione implicita delle disposizioni della legge 185/90;

considerato che, pertanto, resta in vigore, tra gli altri, anche l'articolo 6, comma 6, della suddetta legge, il quale

afferma « Il Cisd riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dall'UE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,

impegna il Governo

a proseguire nell'applicazione del succitato articolo.

9/1927-B/5. Calzolaio.

La Camera,

osservato che:

l'Accordo di Farnborough può costituire la premessa per una politica comune dell'Unione europea nel settore dell'industria degli armamenti;

la progressiva integrazione dell'industria europea degli armamenti implicherà una sempre più intensa partecipazione dell'industria italiana in programmi congiunti di coproduzione di armamenti con industrie di paesi *partner* dell'Unione europea;

già ora e più compiutamente dopo l'allargamento dell'Unione europea il mercato interno dell'Unione comprenderà un elevato numero di Paesi membri;

la crescente quota di materiali prodotti in conto coproduzioni e la crescente europeizzazione dell'industria rende sempre più difficile seguire l'*iter* dei pezzi e componenti appartenenti a coproduzioni a società transnazionali che hanno siti in paesi diversi;

considerato che:

l'esperienza del nostro paese nell'attuazione della legge n. 185 del 1990 vede un'alta collaborazione tra diversi ministeri, un sistema di controlli incrociati e promuove un sistema informatico interministeriale, che facilita lo scambio tra i vari soggetti interessati, e che al contempo

serve a svolgere verifiche in modo efficace e veloce distingue l'Italia rispetto agli altri paesi europei;

ai fini di uno snellimento procedurale e di una maggiore efficienza i trasferimenti di pezzi e componenti nel contesto di coproduzioni con *partner* europei, saranno ridotti in Italia i normali controlli e procedure di autorizzazione previste per legge;

valutato che nella prospettiva della creazione di un mercato unico europeo degli armamenti e di una sempre maggiore interdipendenza, un sistema di tracciabilità sulle movimentazioni può tradursi in un primo contributo che coniuga efficienza con trasparenza e controllo in un contesto sempre più interdipendente,

impegna il Governo:

a promuovere tra i paesi che hanno ratificato l'Accordo quadro, una banca dati centralizzata che risponda alle stesse funzioni, seguendo in tempo reale l'*iter* di tutti i trasferimenti che ricadono all'interno delle licenze globali di progetto previste dallo stesso accordo quadro, al fine di promuovere un sistema di tracciabilità per i materiali di armamento prima tra i paesi parte dell'accordo e successivamente nel quadro dell'Unione europea;

a promuovere, insieme alle altre cinque nazioni dell'Accordo quadro, regole comuni tra i ministeri dell'economia e delle finanze in merito alle autorizzazioni nei confronti delle società operanti nel settore e titolari di licenza globale di progetto così come previsto dall'articolo 27 della legge n. 185 del 1990.

9/1927-B/6. Angioni.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla

esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli affari esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'articolo 7 del provvedimento in esame, modificando l'articolo 13 della legge 185/90, prevede che l'autorizzazione possa assumere anche la forma della licenza globale di progetto quando riguardi esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento, nel quadro di

programmi congiunti intergovernativi con imprese di paesi UE o NATO, con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi,

impegna il Governo

a dare attuazione alla suddetta innovazione normativa, attribuendo una corretta interpretazione della disposizione in questione, laddove per accordi si debba correttamente intendere atti di rango non inferiore a trattati internazionali, recepiti con autorizzazione parlamentare.

9/1927-B/7. Sereni.

La Camera,

premesso che:

finora l'Italia ha operato per assicurare trasparenza e controllo al finanziamento e all'esportazione di materiali di armamento, applicando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185;

il Parlamento si accinge ad approvare il disegno di legge in esame, contenente modifiche alla legge n. 185 del 1990;

i progetti di produzione autorizzati da licenza globale, così come previsti dal disegno di legge in esame, e già esclusi dalla maggior parte delle normative previste dalla legge n. 185 del 1990, devono presentare sufficienti elementi di controllo e trasparenza per lo Stato italiano;

rilevato che:

l'articolo 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185, così come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, attribuisce al Governo l'elaborazione degli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa nonché l'indicazione delle direttive d'ordine generate per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali d'armamento, così come l'individuazione dei paesi per i quali debbano adottarsi i divieti per l'esportazione ed il transito dei materiali d'armamento;

l'attuazione pratica dell'Accordo quadro di Farnborough dipenderà molto

dai *Memorandum of Understanding*, che saranno predisposti dai Governi, di volta in volta che si creeranno problemi concreti;

valutato che:

l'Italia deve continuare a svolgere anche in sede europea un ruolo guida, volto a costruire una regolamentazione europea di trasparenza e controllo del commercio delle armi orientata al mantenimento della pace, come indicato nell'articolo 11 della nostra Costituzione;

l'Italia deve contribuire efficacemente affinché la creazione di uno spazio europeo di sicurezza di difesa avvenga nel quadro di una politica europea orientata ai principi del diritto internazionale per la prevenzione dei conflitti, alla tutela dei diritti umani e alla cooperazione per lo sviluppo umano,

impegna il Governo:

a mettere in atto misure che consentano la partecipazione del Parlamento italiano e dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea di controllare efficacemente l'applicazione del codice di comportamento europeo sull'*export* delle armi e l'attuazione dell'Azione comune sulle armi leggere;

a fornire, a corredo della relazione prevista dall'articolo 5 della citata legge n. 185 del 1990, una puntuale e dettagliata informazione al Parlamento circa le misure d'attuazione del su richiamato Accordo quadro, nonché degli indirizzi e delle deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;

a garantire che i *Memorandum of Understanding* previsti dall'Accordo di Farnborough siano stilati oltre che dal Ministro della difesa, anche da quello degli esteri e che siano resi pubblici e sottoposti al controllo parlamentare.

9/1927-B/8. Lucà.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e

nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Albania affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/9. Agostini.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di

armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnbourogh il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destina-

zione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

impegna il Governo

ad intraprendere una specifica iniziativa diplomatica al fine di sensibilizzare il governo della Repubblica francese, firmatario dell'Accordo ad accogliere i principi della legislazione italiana contenuti nella legge n. 185 del 1990 nel rispetto del proprio ordinamento giuridico nazionale.

9/1927-B/10. Innocenti.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coe-

renza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

impegna il Governo

ad intraprendere una specifica iniziativa diplomatica al fine di sensibilizzare il governo della Repubblica federale di Germania, firmatario dell'Accordo ad accogliere i principi della legislazione italiana contenuti nella legge n. 185 del 1990 nel rispetto del proprio ordinamento giuridico nazionale.

9/1927-B/11. Montecchi.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi

intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

impegna il Governo

ad intraprendere una specifica iniziativa diplomatica al fine di sensibilizzare il governo del Regno di Spagna, firmatario dell'Accordo ad accogliere i principi della legislazione italiana contenuti nella legge n. 185 del 1990 nel rispetto del proprio ordinamento giuridico nazionale.

9/1927-B/12. Magnolfi.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al

finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie re-

lative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

impegna il Governo

ad intraprendere una specifica iniziativa diplomatica al fine di sensibilizzare il governo del Regno di Svezia, firmatario dell'Accordo ad accogliere i principi della legislazione italiana contenuti nella legge n. 185 del 1990 nel rispetto del proprio ordinamento giuridico nazionale.

9/1927-B/13. Nicola Rossi.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge

(divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

impegna il Governo

ad intraprendere una specifica iniziativa diplomatica al fine di sensibilizzare il

governo del Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord, firmatario dell'Accordo ad accogliere i principi della legislazione italiana contenuti nella legge n. 185 del 1990 nel rispetto del proprio ordinamento giuridico nazionale.

9/1927-B/14. Adduce.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati

dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Pakistan affinché accolga i principi della legislazione

italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**15**. Boato.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Nuova Zelanda affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**16**. Bulgarelli.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e

nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Portogallo affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/17. Cima.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di

armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destina-

zione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dei Paesi Bassi affinché accolgano i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompano i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/18. Pecoraro Scanio.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in

materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale

in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Paraguay affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/19. Cento.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese

con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o

la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Perù affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/20. Zanella.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui

governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari del-

l'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Polonia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/21. Lion.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il

27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti di Panama affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/22. Grotto.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi

intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Qatar affinché accolga i principi della legislazione

italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**23**. Di Gioia.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Oman affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/24. Pappaterra.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e

nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti di Israele affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/25. Panattoni.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di

armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destina-

zione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Kazakhstan affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/26. Petrella.

La Camera,

premesse che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in

materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale

in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Sierra Leone affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/27. Armando Cossutta.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese

con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o

la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Repubblica Democratica del Congo affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/28. Maura Cossutta.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge

(divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può conside-

rarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Romania affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/29. Bellillo.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea

per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e

della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Repubblica Slovacca affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/30. Sgobio, Bellillo.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della

Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Repubblica Dominicana affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio or-

dinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**31**. Nesi.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnbourogh il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Repubblica Ceca affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**32**. Pistone.

La Camera,

premessò che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e

nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Russia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/33. Rizzo.

La Camera,

premessò che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di

armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destina-

zione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Ruanda affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/34. Dilberto.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in

materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale

in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Senegal affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/35. Vertone.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese

con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o

la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Kenya affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/36. Piglionica.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui

governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari del-

l'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Kirghizistan affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/37. Pollastrini.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il

27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Kuwait affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/38. Preda.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi

intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Laos affinché accolga i principi della legislazione

italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**39**. Raffaldini.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Lesotho affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/40. Rotundo.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e

nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Lettonia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/41. Ruggia.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di

armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destina-

zione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Libano affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/42. Sabattini.

La Camera,

premesse che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in

materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale

in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Liberia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/43. Sandi.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese

con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o

la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Libia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/44. Sandri.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui

governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari del-

l'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Lituania affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/45. Sciacca.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il

27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Lussemburgo affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/46. Sedioli.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnbourogh il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi

intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Macedonia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed

interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/47. Siniscalchi.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Madagascar affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/48. Stramaccioni.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e

nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Malawi affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/49. Susini.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla

esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

L'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie re-

lative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Malaysia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/50. Tidei.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

L'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali

assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione,

controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Mali affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/51. Tocci.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti di Malta affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/52. Tolotti.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

L'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei

diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della

UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Marocco affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/53. Trupia.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese,

la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Mauritania affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/54. Turco.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

L'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi

intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Messico affinché accolga i principi della legislazione

italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/55. Vianello.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Micronesia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/56. Zunino.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e

nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Algeria affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/57. Battaglia.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di

armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destina-

zione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti di Antigua e Barbuda affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**58**. Benvenuto.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Angola affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/59. Bielli.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin

dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra

loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Arabia Saudita affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/60. Bolognesi.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge

(divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può conside-

rarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Argentina affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/61. Bonito.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea

per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Armenia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/62. Capitelli.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnbourogh il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi

intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Australia affinché accolga i principi della legislazione

italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**63**. Cennamo.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Austria affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**64**. Cordoni.

La Camera,

premessò che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e

nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Azerbaijan affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/65. Crisci.

La Camera,

premessò che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di

armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destina-

zione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Bahams affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/66. Crucianelli.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in

materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale

in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Bahrein affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/67. Duca.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese

con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o

la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Bangladesh affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/68. Grignaffini.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge

(divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può conside-

rarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti di Barbados affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/69. Labate.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

L'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea

per la difesa sottoscritto a Farnbourogh il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Belgio affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/70. Leoni.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnbourogh il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi

intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Belize affinché accolga i principi della legislazione

italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/71. Lolli.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Benin affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/72. Lucidi.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e

nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Bielorussia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/73. Melandri.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di

armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destina-

zione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Bolivia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/74. Ottone.

La Camera,

premesse che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in

materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale

in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Bosnia Erezegovina affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/75. Pennacchi.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese

con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o

la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Botswana affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/76. Rossiello.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui

governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari del-

l'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Brasile affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/77. Sasso.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il

27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Brunei affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/78. Soda.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnbourogh il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi

intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Bulgaria affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed

interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**79**. Vigni.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Burkina Faso affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**80**. Zanotti.

La Camera,

premessò che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e

nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Burundi affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/81. Abbondanzieri.

La Camera,

premessò che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di

armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destina-

zione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Cambogia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/82. Amici.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in

materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale

in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Camerun affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/83. Bandoli.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese

con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o

la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Canada affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/84. Roberto Barbieri.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui

governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari del-

l'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti di Capo Verde affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/85. Amici.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il

27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Centrafrica affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/86. Borrelli.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi

intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Ciad affinché accolga i principi della legislazione italiana

nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**87**. Buffo.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Cile affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/88. Carboni.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e

nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Cina affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/89. Carli.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di

armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destina-

zione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti di Cipro affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/90. Cazzaro.

La Camera,

premesse che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in

materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale

in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Colombia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/91. Chianale.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese

con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o

la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti delle Comore affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/92. Cialente.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui

governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari del-

l'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Corea affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/93. Coluccini.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il

27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Costa d'Avorio affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/94. Dameri.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo

due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Costa Rica affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed

interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**95**. De Brasi.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Croazia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**96**. De Luca.

La Camera,

premessò che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e

nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Danimarca affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/97. Alberta De Simone.

La Camera,

premessò che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di

armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destina-

zione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Ecuador affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/98. Diana.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in

materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale

in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Egitto affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/99. Di Serio D'Antona.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese

con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o

la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti di El Salvador affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/100. Filippeschi.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui

governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari del-

l'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti degli Emirati Arabi Uniti affinché accolgano i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompano i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/101. Fluvi.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea

per la difesa sottoscritto a Farnbourogh il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Eritrea affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/102. Folena.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnbourogh il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi

intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Estonia affinché accolga i principi della legislazione

italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**103**. Fumagalli.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Etiopia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/104. Galeazzi.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e

nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti delle Filippine affinché accolgano i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompano i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/105. Gasperoni.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di

armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destina-

zione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Finlandia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/106. Giacco.

La Camera,

premesse che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in

materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale

in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Gabon affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/107. Giulietti.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese

con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o

la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Gambia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/108. Grillini.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui

governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari del-

l'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Georgia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/109. Guerzoni.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnbourogh il

27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Ghana affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/110. Kessler.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnbourogh il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi

intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti di Giamaica affinché accolga i principi della legislazione

italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**111**. Lumia.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnbourogh il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Giappone affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**112**. Luongo.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e

nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti di Gibuti affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/113. Mancini.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di

armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destina-

zione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Giordania affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/114. Manzini.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in

materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale

in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Grecia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/115. Maran.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese

con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o

la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Guatemala affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/116. Paola Mariani.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui

governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari del-

l'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Guinea affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/117. Raffaella Mariani.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il

27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Guinea Bissau affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/118. Mariotti.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo

due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Guinea Equatoriale affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio or-

dinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/119. Marone.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Guyana affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/120. Martella.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e

nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti di Haiti affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/121. Maurandi.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di

armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destina-

zione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Honduras affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**122**. Mazzarello.

La Camera,

premesse che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in

materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale

in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'India affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**123**. Motta.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese

con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o

la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Indonesia affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**124**. Nannicini.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui

governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari del-

l'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Iran affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**125**. Nieddu.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il

27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Irlanda affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/126. Oliverio.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnbourogh il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi

intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Islanda affinché accolga i principi della legislazione

italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**127**. Olivieri.

La Camera,

in sede di votazione dell'AC 1927,

impegna il Governo

ad adoperarsi, in sede internazionale, affinché sia valutata e verificata la pos-

sibilità di istituire una tassa sulle vendite internazionali di armi per finanziare un Fondo mondiale contro la fame come richiesto dal Presidente del Brasile Lula nel corso del vertice « G8 » di Evian.

9/1927-B/**128**. Realacci, Fioroni, Vigni, Cento, Bimbi, Giovanni Bianchi, Delbono, Boccia, Bandoli, Vianello, Reduzzi, Ruggeri, Maura Cossutta, Deiana, Russo Spina, Buemi, Nigra, Mosella.